

N. 03523/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05435/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2011, proposto da:
Provincia di Avellino, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avvocati Gennaro Galletta e Oscar Mercolino, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'Avvocato P. Gallina alla via Pisacane n. 29;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Armenante, con il quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;

per l'esecuzione

delle sentenze del T.A.R. Campania, Napoli sez. III, n. 2134/2011 e n. 1235/2012;

e per la nomina di un Commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott.

Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del 12 gennaio 2012, n. 1235 questa Sezione ha accolto il ricorso per l'esecuzione della sentenza del 13 aprile 2011, n. 2134 che ha accertato l'obbligo della Regione Campania: 1) di corrispondere alla Provincia di Avellino la quota di IVA da essa anticipata alle 19 aziende concessionarie dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, detratto l'importo già rimborsato o, comunque, rimborsabile allo Stato; 2) di trasferire alla Provincia di Avellino il personale e i beni necessari per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 2/2003 e precedentemente esercitate dalla Regione.

Con l'odierno gravame, la Provincia di Avellino, stante la perdurante inerzia della Regione Campania, la quale ha fatto inutilmente

decorrere il termine di 60 gg. assegnato con la sentenza n. 1235/2012 per ottemperare alla sentenza n. 2134/2011, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda deve essere accolta.

Allo stato, infatti, la sentenza n. 2134/2011 non risulta essere stata eseguita dall'amministrazione regionale.

Va, pertanto, ribadito l'obbligo della Regione Campania di eseguire la predetta sentenza entro il termine di 60 gg. decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Qualora l'amministrazione regionale resti inadempiente, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega.

Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla nomina di un Commissario ad acta, anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e) del c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Ritiene il Collegio che il ricorso su questo punto non possa essere accolto.

Com'è noto, la disposizione di cui all'art. 114 citato ha introdotto nel processo amministrativo un mezzo di coercizione indiretto a carattere pecuniario, modellato sulla falsariga dell'istituto francese della astreinte, che mira a vincere la resistenza del debitore

inducendolo ad adempiere all'obbligazione che scaturisce dalla statuizione giudiziale. La misura in questione viene fissata dal giudice su richiesta di parte qualora ciò non “sia manifestamente iniquo e se non sussistono altre ragioni ostative”.

Il legislatore con una formula alquanto generica ha rimesso nella sostanza al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'applicazione di tale istituto.

Nella fattispecie, si tratta di ottemperare a una pronuncia che non risulta essere ancora definitiva, avendo la Regione presentato appello alla sentenza n. 2134/2011, pur essendo, quest'ultima, rimasta soccombente con riguardo alla richiesta di sospensione della sua esecutività (il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 5519/2011 ha, infatti, ritenuto che l'amministrazione regionale non abbia dimostrato il concreto pregiudizio che deriverebbe dalla esecuzione della sentenza appellata). Stante il carattere non definitivo della sentenza di primo grado e la circostanza che la controversia coinvolge due enti pubblici preposti alla tutela di interessi pubblici pari ordinati che si trovano a condividere l'esercizio di un servizio pubblico (il trasporto pubblico locale) implicante uno specifico dovere di collaborazione istituzionale, non risulta opportuno, ad avviso del Collegio, condannare l'amministrazione regionale al pagamento di ulteriori somme di denaro.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 5435/2011), così provvede:

- a) lo accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania di provvedere entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e in difetto nomina, quale Commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, il Prefetto della Provincia di Napoli;
- b) condanna la Regione Campania a rifondere alla Provincia di Avellino le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge;
- c) respinge la domanda di fissazione della misura ex art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Paola Palmarini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)